

...omissis...

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

...omissis...